

Prot. n. 252
del 29/12/15



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Libera, P.S.I., Davvero-Verdi

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0017196/A
Del 30/12/2015 09 14 01
Da CR A SERASS

11/01/2016
SILVIA N. 117
S.S.

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 90/11X L.R. PA
Al Presidente della Giunta regionale
On. Vincenzo De Luca

Oggetto: interrogazione a risposta scritta. Assegnazione sedi farmacie in gestione provvisoria.

Il sottoscritto consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli,

- premesso che l'art. 83 co. 1 della L.R. Campania n. 1/2008 prevedeva *1 farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana ai sensi dell'articolo 129 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 48/1990, anche se hanno superato i limiti di età di cui all'articolo 4, comma 2 della legge n. 362/1991, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità in sanatoria della farmacia gestita, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino autorizzati alla gestione provvisoria da almeno tre anni, continuino ad esercitare siffatta gestione e presentino istanza di assegnazione definitiva alla regione Campania entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;*

- considerato che tale disposizione, emanata da quasi tutti i legislatori regionali, aveva il preciso scopo di fornire tutela alla particolare situazione di quei farmacisti che, avendo conseguito l'idoneità all'ultimo concorso svolto in materia, hanno avuto assegnata in via provvisoria una sede resasi successivamente vacante, gestendola per almeno tre anni.

- evidenziato che in coerenza con quanto in passato previsto dallo stesso legislatore nazionale – con l'art. 14 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), e, prima ancora, con l'art. 1 della legge 16 marzo 1990, n. 48 (Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane) – si è fatto ricorso allo strumento della sanatoria per regolarizzare il fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie;

- constatato che questo sistema virtuoso non ha consentito a tutti coloro che hanno ricevuto l'assegnazione provvisoria di sanare la loro posizione in quanto alla data di pubblicazione della L.R. Campania 1/2008 in quanto non tutti avevano compiuto tre anni di gestione;

- considerato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 231/12 si è definitivamente pronunciata in ordine all'ammissibilità di tale sanatoria riconoscendo la competenza del legislatore regionale e la sua non contrarietà all'art. 97 ult. co. Cost. in materia di pubblico concorso;

interroga il Presidente della Giunta regionale

per conoscere se non ritenga opportuno riaprire i termini del beneficio, già concesso a coloro che avevano conseguito l'idoneità prima e la gestione provvisoria poi, anche al fine di garantire il principio del pari trattamento rispetto ad altri, che solo in virtù del fattore tempo, hanno già potuto ottenere l'assegnazione definitiva.

Francesco Emilio Borrelli

V. S.
Assemblea
29.12.15